REGOLAMENTO (CEE) N. 1535/80 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli scialli, sciarpe, ecc., esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 84 (codice 0840), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione ;

considerando che per gli scialli, sciarpe, ecc., esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 84, il massimale è fissato a 2 tonnellate ; che, alla data del 9 giugno 1980, le importazioni della Comunità di scialli, sciarpe, ecc., esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 84, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 23 giugno 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Brasile :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1980	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0840	84	61.06		Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili :
			61.06-30 ; 40 ; 50 ; 60	esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione